Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 139 del 21 Marzo 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:
- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 66 della Società A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr. 30 del 22.02.2018 (omologazione risultato 0-0 della gara *Sporting Carolei - Nuova Rogliano 2016 del 18.02.2018 - Campionato 2^ Categoria*).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado che ha omologato il risultato della gara Sporting Carolei - Nuova Rogliano 2016 del 18/ 2/2018.
Sostiene che a causa dell'atto di violenza compiuto da Ettore Rua dello Sporting Carolei nei confronti dell'arbitro la gara non ha avuto regolare svolgimento fino al fisiologico epilogo.
In via preliminare va rappresentato che il video prodotto non può essere acquisito agli atti in quanto l'art. 35 C.G.S. ammette, per la L.N.D., tale mezzo di prova solo quando voglia provarsi che un tesserato non ha commesso un fatto di condotta violenta o non ha usato espressione blasfema sanzionata dall'arbitro, fattispecie che non ricorrono nel caso che occupa.

I fatti: al 50' minuto del 2° tempo Rua veniva espulso per somma di ammonizioni; mentre l'arbitro stava provvedendo alla registrazione del provvedimento sul proprio taccuino, questi gli si avvicinava colpendolo con una violenta testata sul naso tanto da provocargli forte dolore e fuoriuscita di sangue ed indurlo, conclusa la gara, a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paola, dal quale veniva dimesso con due giorni di prognosi.
L'arbitro nel suo supplemento di rapporto dichiara in proposito che "ripresomi dal dolore dopo qualche minuto, essendo ormai terminato il recupero precedentemente dato fischiavo il triplice fischio e la fine della gara".
Questo Collegio, muovendo dall'assunto per cui il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei fatti, ritiene che la gara ha avuto regolare svolgimento in quanto il Direttore di Gara ha espressamente dichiarato che una volta ripresosi dal trauma subito, ha, nel pieno possesso delle capacità fisiche e mentali, ritenuto conclusa la gara per il naturale decorso del tempo di gioco, compreso il recupero concesso.
Il reclamo è, pertanto da rigettare, ed il risultato di 0 – 0 da omologare.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa;
omologa il risultato della gara del 18.02.2018 – Campionato 2^Cat. SPORTING CAROLEI - NUOVA ROGLIANO 2016: 0 –0

RECLAMO nr. 67 della società A.S.D. D.B.ROSSOBLU
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.32 dell' 01.03.2018 (squalifica del dirigente Michele CASCIARO fino al 30.04.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il reclamo è inammissibile per violazione degli artt. 38 comma 2 e 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, essendo stato trasmesso oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale impugnata.
Tanto si evince dagli atti del procedimento, dai quali risulta che in data 01/03/2018 è stato pubblicato il C.U. n.32 della Delegazione Provinciale di Cosenza e che la raccomandata contenente il reclamo porta la data del 09/03/2018.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 68 della società U.S.D. PARENTI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.34 dell' 08.03.2018 (squalifica del calciatore ROSSI Luigi fino al 07.05.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara U.S.D. Parenti – A.S.D. Nuova Rogliano 2016 del 04/03/2018 risulta quanto qui di seguito riportato:
- al 45° del II tempo, veniva espulso il calciatore Rossi Luigi (*U.S.D. Parenti*) per avere protestato nei confronti del direttore di gara, tenendo un comportamento offensivo;
- dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il Rossi si avvicinava all'arbitro e, riferisce testualmente quest'ultimo, "era sul punto di aggredirmi", venendo allontanato da dirigenti e calciatori della società avversaria;
- a fine gara, il calciatore in questione si avvicinava nuovamente al direttore di gara, offendendolo e minacciandolo, venendo ancora una volta allontanato dal Commissario di campo e da dirigenti e calciatori di entrambe le società;
- infine, mentre l'arbitro si accingeva ad abbandonare l'impianto di gioco, il Rossi reiterava il suo comportamento minaccioso nei confronti del suddetto ufficiale di gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha squalificato il calciatore di cui trattasi fino al 07/05/2018 (*cfr. C.U. n.34 del 08/03/2018 della Delegazione Provinciale di Cosenza)*.
La società U.S.D. Parenti contesta quanto dichiarato dall'arbitro, sostenendo che il proprio calciatore avrebbe protestato in modo reiterato e veemente nei confronti dello stesso senza, tuttavia, averlo mai minacciato.
Quanto sostenuto dalla reclamante non può essere tenuto in considerazione stante il valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale, dal quale si rileva chiaramente che il calciatore Rossi Luigi si è reso responsabile di un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.
Questo Collegio, tuttavia, ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica inflitta in primo grado al suddetto calciatore, tenuto conto, in particolare, che nella condotta posta in essere dal Rossi, per come descritta dall'arbitro, non si ravvedono gli estremi della tentata aggressione, mancando gli atti idonei e diretti in modo non equivoco, necessari per poter configurare la fattispecie *de qua*.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore ROSSI Luigi fino all'8 APRILE 2018;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr.69 della Società A.S.D. NUOVO POLISTENA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 44 dell'01.03.018 (squalifica del calciatore MILETO Andrea fino al 30 aprile 2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il dirigente delegato della Società reclamante;

RILEVA

in primo grado il signor Mileto Andrea , calciatore della Società Nuovo Polistena Calcio, veniva squalificato fino al 30 aprile 2018 per atto di protesta violenta verso l'arbitro, in particolare per averlo colpito con una violenta spallata che lo intontiva e gli provocava dolore.
Sostiene la reclamante che nessun atto di violenza si è consumato in quanto il calciatore è finito contro l'arbitro in modo assolutamente fortuito scivolando sul terreno di gioco che si trovava in pessime condizioni. Allega a tal fine video per certificare lo stato dei luoghi.
In via preliminare va rappresentato che il video non può essere acquisito agli atti.
La prova filmata prodotta non offre alcuna garanzia tecnica e documentale per come richiesto dall'art. 35 C.G.S., ma soprattutto non mira a provare in maniera diretta che il tesserato medesimo non ha commesso il fatto di condotta violenta sanzionato dall'arbitro ma vorrebbe dimostrarlo in via indiretta attraverso un processo logico-deduttivo (lo stato del terreno di gioco avrebbe causato fortuitamente il contatto) sicuramente non ammesso dalla norma citata.
Ritiene poi nel merito questo Collegio che la narrazione dell'arbitro non genera alcuna perplessità sull'effettiva volontà del Mileto di colpire l'arbitro.
I fatti per come ricostruiti impongono la conferma della sanzione che appare adeguata alla gravità degli stessi tenuto anche conto del ruolo di capitano della propria squadra rivestito dal Mileto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.70 del Sig. SGAMBETTERRA Giuseppe (Società Pol. D. Limbadi Calcio)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale nr.48 dell'8.03.018 (squalifica per OTTO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il signor Sgambetterra Giuseppe impugna la delibera del giudice di primo grado al fine di ottenere una congrua riduzione della squalifica; chiede che ciò debba conseguire da una corretta qualificazione dei fatti imputatigli, assumendo in particolare di non avere cagionato alcuna ferita al Direttore di Gara.
La sanzione trae origine dall'attribuzione allo Sgambetterra del comportamento che può riportarsi per come segue: al 21' del IIº tempo, cercava di impedire la notifica del provvedimento di ammonizione, spingendo l'arbitro con una mano sul petto; cercava quindi di impedire la nuova notifica del provvedimento di espulsione, bloccando il braccio dell'arbitro con le mani e stringendolo con le unghie gli causava una lieve ferita di qualche centimetro provocandogli dolore; successivamente mentre l'arbitro cercava di notificare il provvedimento di espulsione, lo stesso gli bloccava l'altro braccio e profferiva frasi offensive e minacciose; dopo qualche secondo l'arbitro riusciva a notificare il provvedimento di espulsione grazie al fattivo intervento del proprio capitano, il quale riusciva a far desistere detto giocatore ed allontanarlo dal terreno di gioco.
Ritiene questo Collegio che la narrazione dell'arbitro non solleva alcuna perplessità in relazione all'accadimento dei fatti ed alla loro effettiva gravità, per cui la sanzione irrogata va dichiarata adeguata ai fatti stessi.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 71 della società A.S.D. CROCE VALANIDI 2017
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale nr.49 dell' 08.03.2018 (squalifica dei calciatori MAZZA Roberto Davide e MINNITI Vincenzo fino al 07.05.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Croce Valanidi 2017 – U.S.D. Cinquefrondese del 03/03/2018 risulta quanto qui di seguito riportato:
- al 43' del II tempo, il calciatore Minniti Vincenzo (*Croce Valanidi 2017*) veniva espulso per "comportamento violento nei confronti dell'arbitro cercando di aggredirlo";
- al 50' del II tempo, durante i minuti di recupero, il calciatore Mazza Roberto Davide (*Croce Valanidi 2017*) veniva espulso per "comportamento violento nei confronti dell'arbitro cercando di sgambettarlo";
Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha squalificato entrambi i calciatori fino al 07/05/2018 (*cfr. C.U. n.49 dell' 08/03/2018 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro*).
La società A.S.D. Croce Valanidi 2017 sostiene nel proprio reclamo che:
- il calciatore Minniti abbia protestato "con particolare veemenza" nei confronti del direttore di gara senza, tuttavia, avere mai tentato di aggredirlo;
- il calciatore Mazza Roberto Davide, cercando "di prendere posizione su un avversario durante una normale azione di gioco", abbia "del tutto accidentalmente" sfiorato il tallone dell'arbitro.
Pertanto, la reclamante chiede l'annullamento di entrambe le squalifiche o, in subordine, una riduzione delle stesse.
Questo Collegio, valutata la gravità dei fatti ascritti ai calciatori in questione, ritiene conforme a giustizia operare una riduzione delle sanzioni a loro irrogate.
Per quanto sopra, in parziale accoglimento del reclamo, riduce entrambe le squalifiche fino all' 08/04/2018;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche irrogate ai calciatori MINNITI Vincenzo e MAZZA Roberto Davide fino all'08/04/2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr.72 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.134 dell'08.03.2018 (ammenda di € 800,00, squalifica del campo di gioco per DUE gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

le sanzioni in epigrafe sanzionano la società Reggiomediterranea per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara; per avere un proprio sostenitore, a fine gara, assieme ad altri colpito l'arbitro con'' tre violenti schiaffi alla nuca'' e con uno schiaffo al volto mentre si trovava nello spogliatoio; per avere altri sostenitori dagli spalti rivolto all'arbitro stesso parole ingiuriose e per averlo attinto con sputi; per avere i dirigenti della società stessa non solo omesso di intervenire per evitare l'aggressione nei confronti dell'arbitro ma altresì rivolto parole ingiuriose.
La reclamante, pur ammettendo quanto avvenuto, chiede una riduzione della squalifica e dell'ammenda ridimensionando la gravità dell'accaduto e adducendo che:
- i fatti sono stati posti in essere da un soggetto isolato;
- non risponde al vero che i dirigenti del Reggiomediterranea non si siano prodigati per garantire l'incolumità dell'arbitro;
- l'aggressione non si sarebbe verificata se fosse stata presente la Forza Pubblica richiesta ma intervenuta in un secondo momento per i concomitanti impegni presso i seggi elettorali.
Il verificarsi degli eventi non può essere assolutamente posto in dubbio in quanto riportato dall'arbitro in maniera esaustiva e scevra da vizi logici.
Residua a questo Collegio, pertanto, esclusivamente la valutazione sulla congruità delle sanzioni irrogate.
La gravità dei fatti impone la riduzione ad una giornata della squalifica del campo di giuoco e la conferma l'ammenda.

P.Q.M.

riduce la squalifica del campo di giuoco ad UNA giornata di gara;
conferma l'ammenda;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi